

Izvorni znanstveni rad
UDK

CLAUDIO POVOLO

Università Ca' Foscari Venezia
povolo@unive.it

PROFONDO D'ISTRIA CONFIGURAZIONI CONFLITTUALI ED ISTITUZIONALI TRA CINQUE E SEICENTO

Le dinamiche del controllo sociale riflettono sensibilmente sia i valori culturali di una società, che le sue strutture economiche. Attraverso le sentenze di alcuni tribunali istriani del primo Seicento si cercherà di cogliere alcuni aspetti della vita economica e sociale della vita istriana tramite l'attività giurisdizionale di alcune importanti magistrature veneziane.

Parole chiave: controllo sociale, conflitti, giurisdizione, amministrazione, cultura

La storia di un territorio è indissolubilmente legata alla nozione di eredità culturale che la contraddistingue, incidendo, più o meno sensibilmente, su valori che, concretamente o impercettibilmente, si possono scorgere ancor oggi: dall'ecologia all'economia, dal paesaggio alla conformazione architettonica dei centri urbani, dalle consuetudini alle tradizioni. Una storia che ha cominciato ad essere valorizzata soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, dal momento cioè in cui si è diffusa una percezione culturale e politica legata all'idea di Europa e ai diversi progetti elaborati per costituire un nuovo sistema politico-istituzionale che mirasse a superare le mere rappresentazioni geografiche legate ai nazionalismi e alle turbolenti vicende che per secoli (ma in particolare nel Novecento) hanno caratterizzato la storia degli Stati-Nazione.

Si è così consolidata una riflessione che ha condotto a porre in stretta relazione la nuova organizzazione politico-istituzionale, i suoi obiettivi e il suo stesso destino, con l'eredità culturale che è possibile rintracciare ed esaminare in un lungo periodo storico che, colto in superficie, sembra più assegnare enfasi alle discrepanze e ai conflitti, quasi sempre attribuiti al sorgere degli stati nazioni e alle loro ideologie, che non a valori profondamente e intensamente condivisi.

Una riflessione non scontata e che ha ben presto posto in evidenza due *tradizioni* che ancor oggi si stanno confrontando per affermare, ciascuna, una propria idea di Europa. Come è stato notato circa vent'anni orsono:

It can be noted that there is (as in the different national projects) a competition between on the one hand, more 'romantic', organic concepts of a European 'identity, projecting pictures of European continuity, coherence and inherent values and using these arguments for a European policy; and, on the other hand, more 'rationalistic' and political concepts of a European political construct being set up either technocratically for certain purposes, or based on certain civic, political values that are shared and to which the citizens of a European republic could pledge their loyalty¹.

Due tradizioni che, nonostante le profonde diversità che a lungo le hanno contraddistinte, hanno in realtà proceduto nel perseguire i medesimi obiettivi. Assai difficilmente, difatti, la realizzazione di una

¹ Ole Waever, *Europe since 1945: crisis to renewal*, in *The history of the idea of Europe*, ed. by K. Wilson and J. van der Dussen, London-New York 1993, p. 209.

nuova tradizione civica e politica europea, poteva essere disgiunta dalla valorizzazione delle diverse realtà geografiche e territoriali:

The civic tradition goes European, while the cultural tradition becomes even more national (or regional) to an extent where it de-couples itself from questions of politics and becomes more a matter of culture-politics. State and society become less closely linked, and we become Euro-state citizens while still belonging to our older culture-nations. Such loyalties might very well conflict from time to time, but not necessarily frontally, since they move partly on different wavelengths².

E tali osservazioni appaiono tanto più significative se solo si riflette che la forte commistione tra pluralismo e unitarietà è un dato che contraddistingue la storia europea e tale da rendere meno dissonanti i nessi esistenti tra progettualità politica e la nozione di eredità culturale. Non sono pochi infatti gli osservatori che hanno messo in evidenza la coesistenza nella storia europea, sin dal Basso Medioevo, di due elementi fondamentali: il cosmopolitismo e l'intenso localismo. Una coesistenza che si rifletteva in tensioni e conflitti, ma che incontrava comunque la sua giustificazione in un'ideologia politica e giuridica nella quale tutte le realtà si identificavano. Un tema, questo, che ha spinto qualche studioso ad accostare il lungo percorso della storia europea alla situazione attuale, osservando:

European unity today is faced with far fewer contradictions. It may emerge victorious in the long struggle with parochialism and prejudice -as long as the idealists and bureaucrats of unity do not in their hope, or perhaps in their hubris (coercive power is much stronger now), aim quite so high as the predecessors did in the High Middle Ages³.

Il contesto politico, economico e religioso della società medievale si contraddistinse per una sorta di rinascimento che condusse ad una crescita della società intesa nel suo complesso. Ma il Medio Evo fu anche il periodo che sul piano istituzionale e giuridico influì profondamente sulla cultura europea, determinandone il successivo sviluppo culturale. La realtà politico-istituzionale medievale produsse, come è stato osservato, la prima forma di stato moderno in cui la dimensione di centri dominanti insigniti di imperium coesisteva con la frammentazione dei centri locali (feudi, città, giurisdizioni vescovili, ecc.), all'insegna di una collaborazione reciproca⁴. Una forma di stato che successivamente venne superata tra Sette e Ottocento, dall'affermazione degli stati nazione, ma che non perse comunque del tutto i suoi valori più intrinseci. Tant'è che più di un osservatore ha notato come l'attuale organizzazione politica dell'Unione Europea, ricordi sostanzialmente la forma-stato che si era realizzata nel Basso Medioevo:

On the matter of the dispersal of power and authority there are some striking parallels between the emerging Europe and the Europe of the Middle Ages. The Medieval system consisted of a complex patchwork of overlapping authorities. Authority was personal (with the ruler), not residing in institutions; property rights were not absolute but contingent in that they entailed obligations; and there were some universal principles that were supposed to supply legitimacy to all rulers. The rights of government were territorial but they did not entail mutual exclusion [...] In looking at Europe today there are some strong reminders of the cross reminders of the criss-crossing authority relations that typified medieval social and political organization⁵.

La successiva affermazione degli stati nazionali si costituì, a detta di uno degli studiosi più attenti alle trasformazioni intervenute nel contesto internazionale e alle loro relazioni con l'organizzazione territoriale, come un fenomeno provvisorio, destinato ad essere superato in una prospettiva di *postmodernità*. E in questa direzione l'Unione Europea è espressione dei nuovi mutamenti politici in atto:

² *Ibidem*, p. 209.

³ W. Chester Jordan, «Europe» in the Middle Ages, in *The idea of Europe...*, p. 89.

⁴ Questa prima forma di *stato moderno* è stato definito *giurisdizionale*, ed era provvisto di tre tratti fondamentali: «un territorio sempre più inteso in senso unitario, ma in cui l'unità è preceduta, logicamente e storicamente, dalle parti che lo compongono, nel senso che chi governa al centro è sempre costretto a presupporre l'esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle città alle comunità rurali [...]; un diritto anch'esso sempre più funzionale alla cura dell'intero, ma che non per questo si traduce automaticamente in diritto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai diritti delle parti e dei singoli luoghi [...] un governo dunque che non opera per il tramite di un'amministrazione deputata ad esprimere in ogni luogo, al centro come in ogni punto della periferia, la presenza e la forma di un *imperium*, ma per il tramite della giurisdizione, che consente in modo ben più elastico di governare un'unità territoriale complessa, essenzialmente con l'intento di mantenere la pace, di consociare e tenere in equilibrio le forze concretamente esistenti», cfr. M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari 2002, pp. 8-9.

⁵ Waever, *Europe since 1945...*, p. 193. Per un quadro generale dei problemi qui tracciati cfr. C. Povolo, *An historical dimension of European cultural heritage*, in «Acta Histriae», 21, 2013, 4, pp. 479-492.

The EU may constitute the first «multiperspectival polity» to emerge since the advent of modern era. That it to say, it is increasingly difficult to visualize the conduct of international politics among community members, and to a considerable measure even domestic politics, as though it took place from a starting point of fifteen separate, single, fixed viewpoints [...] To put it differently, the identity of each of the fifteen members - and identities are logically prior to preferences- increasingly endogenizes the collectivity they comprise [...] There is no indication, however, that this reimagining will result in a federal state of Europe - which would merely replicate on a large scale the typical modern political form⁶.

La formazione degli stati-nazione fu infatti un processo tutt'altro che omogeneo e di certo non comportò il raggiungimento di gran parte degli obiettivi che si erano posti i loro ceti dirigenti. Nella sua introduzione a quello che è poi divenuto un vero e proprio *cult book*⁷, Charles Tilly osservò:

State-formation, then, is a great and powerful process, but it is not immanent in particular governments, is not unidirectional, and is not, in any simple sense of the words, a displacement of the «traditional» by the modern [...]. The contemporary system of states grew up in Europe, expanded into Europe's dependencies, and eventually took over the rest of the world [...] The great European State-building processes involved the building of political units where none had existed before, rather than the straightforward transformation of existing political entities. Most often the rulers of one vital area extended their control to adjacent areas by conquest, alliance, marriage, inheritance, subversion and every other device at their disposal⁸.

La ricostruzione storica di realtà locali e territoriali nel periodo antecedente alla formazione degli stati nazionali e ai forti conflitti che ne seguirono, è indiscutibilmente uno strumento di analisi non solo dei valori tradizionali che a lungo le contraddistinsero, ma pure delle strutture politiche che per secoli le inglobarono nell'ambito di un'ideologia intensamente caratterizzata dal pluralismo giuridico e dal municipalismo⁹. E in questa direzione la storia della penisola istriana, soprattutto di quella parte che per secoli fece parte della Repubblica di Venezia, caratterizzata da un'estrema frammentazione istituzionale e da realtà sociali ed economiche notevolmente diversificate, si profila come un caso di estremo interesse.

Le vicende qui di seguito esaminate intendono innanzitutto delineare l'intersezione tra l'approccio interpretativo testé ricordato e le fonti documentarie prodotte da alcune grandi magistrature della città lagunare. Vicende che, più che esprimere una presunta rappresentatività, si costituiscono di per sé come significative di quella che possiamo in un certo senso definire una sorta di *ricerca sul campo*, i cui obiettivi si ridefiniscono, via via, in maniera sempre più esplicita.

Il nuovo Magistrato di Capodistria

Il 4 agosto del 1584 il Senato veneziano diede il via ad una trasformazione istituzionale di grande rilievo. Con l'istituzione del nuovo *Magistrato* di Capodistria, costituito dal podestà della città e da due patrizi eletti appositamente dal Maggior Consiglio con la qualifica di *Consiglieri*, tutte le sentenze civili pronunciate dai rettori della penisola istriana e che non superassero una certa somma, non avrebbero più dovuto essere rivolte agli *Auditori Novissimi*; mentre per quelle penali veniva riservata la possibilità ai litiganti di ricorrere sia all'Avogaria di Comun, che alla nuova magistratura. Una riforma di non poco conto, poiché al nuovo *Magistrato* era infatti attribuito il compito rilevante che sino ad allora, tranne per alcune eccezioni, si era svolto all'insegna di una concezione politica e giuridica che rifletteva la struttura dello stato policentrico e giurisdizionale.

⁶ J. G. Ruggie, *Constructing the world polity. Essays on international institutionalization*, London-New York 2003, p. 195. John Gerald Ruggie sottolinea ampiamente le contiguità tra l'ordinamento politico medievale e i nuovi processi politici in atto nel contesto internazionale. Cfr. inoltre M. Mitterauer, *Why Europe. The medieval origins of its special path*, Chicago-London 2010; l'autore sottolinea «The first components of Europe's special path that I encountered were parliamentarism and democracy [...]. In explaining this aspect of the phenomenon of Europe's special path, it became apparent that the defining roots of modern political authority were deeply embedded in the Middle Ages», pp. XVI-XVII.

⁷ *The mafia of a Sicilian village, 1860-1960. A study of violent peasant entrepreneurs*, Prospect Heights, Illinois, 1988 (first ed. 1974).

⁸ C. Tilly, *Foreword*, in Blok, *The mafia...*, pp. xxi-xxii.

⁹ A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 2003 (Lisboa 1999), pp. 31 e segg.

Si trattava di una innovazione di grande rilievo, come è già stato ripetutamente sottolineato¹⁰, ma le cui implicazioni e risultati sono ancora in gran parte da accertare, alla luce, soprattutto, delle dinamiche conflittuali che inevitabilmente sarebbero scaturite dai contesti locali. L'introduzione del nuovo *Magistrato* rompeva infatti schemi collaudati di governo, ma che avevano sin troppo dimostrato la loro intrinseca debolezza, strettamente correlata alle prerogative e alle funzioni dei rettori istriani destinati ad amministrare i numerosi centri dell'Istria. Prerogative che, per lo più, potevano essere esercitate in maniera esorbitante e prevaricatrice, con l'appoggio e complicità di alcuni settori influenti delle élites locali.

In realtà il provvedimento del Senato veneziano era stato assunto sulla scorta di una supplica inoltrata direttamente alla Signoria dalla comunità di Parenzo il 19 maggio 1584, la quale sottolineava la precarietà economica degli abitanti della città e del suo territorio, che impediva per lo più che essi potessero ricorrere alle magistrature della città dominante,

dal che ne segue necessariamente uno di doi: che o convenga lasciar il giudizio imperfetto, passando le sentenze in rem iudicatum, con grave offesa della giustizia et con infinito danno, ruina, anzi totale estermio di molte povere famiglie; o venir in appellatione con loro notabilissima et insopportabil spesa, rispetto alla povertà loro.

Come avveniva di consueto, l'*iter* della supplica seguì il suo percorso tradizionale: la Signoria, una volta accolta la supplica, la consegnò ai rappresentanti della comunità, con una lettera ducale che chiedeva esplicitamente una *risposta* sia al podestà di Parenzo che a quello di Capodistria. Istruito un breve processo sulla scorta di testimoni, la risposta doveva poi essere affidata agli stessi supplicanti o a un messo pubblico, perché fosse consegnata alla Signoria. Quest'ultima, insieme al Collegio avrebbe infine deliberato in merito¹¹.

In realtà la *risposta* del rettore di Parenzo non poteva essere che positiva ed è arguibile che la stessa supplica fosse stata precedentemente concordata con il ceto dirigente cittadino. Il podestà Claudio Avogadro rispose il 25 maggio 1584, il giorno stesso in cui i rappresentanti di Parenzo gli consegnarono la lettera ducale della Serenissima Signoria:

Considerando veramente la molta povertà che si attrova nelli abitanti di questa terra, per la cognitione che ho havuto in questo reggimento, non posso se non, con giuramento, affermarli che il venir in quella città [Capodistria] in appellatione non gli può esser se non di grandissima spesa et travaglio, sì per il longo viaggio et spese che si fanno, come etiam per le molte cause che pendono inanzi quelli clarissimi tribunali [...]; rispetto che esso clarissimo podestà de Capodistria non si attrova tanto occupato quanto sono quelli clarissimi magistrati, avanti de quali concorrono tutte le cause, cusì de dentro, come de fuori, che con brevità de tempo non potesseron esser ispediti, et con manco loro spesa di quello sentirebbero, venendo de lì, rispetto etiam la poca distanza del luoco et maggiore loro commodità, stante la loro povertà.

In realtà, non si trattava evidentemente solo di costi e di distanza, quanto piuttosto del profilo economico del ceto dirigente locale e dei suoi eventuali rapporti di contiguità con il rettore veneziano. Che, nel caso di Parenzo, erano estremamente labili.

Non diversamente, il podestà di Capodistria Giacomo Lion, rispose il 24 maggio alla lettera ducale della Signoria, sottolineando l'*estrema povertà* della comunità di Parenzo e rilevando comunque che, nonostante le informazioni raccolte,

senz'altro io era instrutissimo et informatissimo per le cose che d'altri luochi di questa Provincia et a questo reggimento sottoposti, mentre son stato al governo di questa città mi è occorso giudicare, che per modestia tralascio di dire, le quali parimente mossero per il passato quelli di Buie, Grisignan, Portule, Humago, Cittanova et altri luoghi di questa Provincia a supplicar il medesimo che al presente fanno detti di Parenzo.

¹⁰ Sull'istituzione del nuovo magistrato cfr. R. Marino, *L'istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584. Contributo allo studio dei rapporti tra l'Istria e la Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII*, in «Acta Histriae», III, 1994, pp. 117-122; E. Ivetic, *L'Istria moderna, 1500-1797*, Verona 2010, pp. 36-40.

¹¹ Sia la supplica di Parenzo che l'altra documentazione utilizzata di seguito sono in Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Senato, Mar*, filza 87, in allegato alla *parte* del Senato del 4 agosto 1584. Sull'*iter* delle suppliche si veda C. Povolo, *Introduzione a Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, a cura di C. Povolo, con la collaborazione di C. Andreato, V. Cesco e M. Marcarelli, Roma 2003, pp. XXXV-XXXIX.

La comunità di Parenzo chiedeva dunque una prerogativa che, seppure con modalità diverse, era già stata concessa negli anni precedenti ad altri centri dell'Istria. Tale richiesta s'inseriva però nel nuovo clima politico avviatosi di seguito alla *correzione* del Consiglio dei dieci del 1582-83, con la quale si erano delineati nel centro lagunare nuovi equilibri di potere e un'attenzione diversa nei confronti dei domini da terra e da mar¹².

Nel luglio del 1584 Nicolò Donà, patrizio che godeva di notevole prestigio e che negli anni precedenti aveva ricoperto la carica di podestà di Capodistria¹³, fu interpellato dal Senato in merito alla stessa supplica della comunità di Parenzo, ma soprattutto in quanto nella relazione che aveva steso al termine del suo incarico aveva prospettato, senza mezzi termini, la necessità di una profonda riforma istituzionale nei confronti della penisola istriana. Il patrizio veneziano colse l'occasione per coinvolgere la stessa comunità di Capodistria, il cui ambasciatore, il 31 luglio successivo, presentò una supplica alla Signoria prospettando l'apporto che la stessa comunità avrebbe potuto offrire per integrare lo stipendio dei due nuovi consiglieri.

Quanto era stato prospettato dal Donà nella sua relazione era stato dunque assunto come possibile ipotesi per la formulazione di una legge che avrebbe dovuto modificare sostanzialmente il panorama politico istriano. E, non a caso, il patrizio veneziano, riflettendo su quella che egli riteneva una necessità inderogabile, presentò al Senato copia della sua relazione, le cui osservazioni, avrebbero assunto nel nuovo clima politico un impatto nuovo e, soprattutto, alla luce della diversa attenzione tramite cui sarebbero state percepite, erano destinate a divenire la proposizione di una vera e propria proposta di riforma.

In quella sua relazione, letta in Senato il 7 novembre 1580, Nicolò Donà non aveva di certo usato mezzi termini per descrivere l'imprescindibile necessità di una riforma:

I populi, Serenissimo Prencipe, della maggior parte di quella Provincia, per l'estrema povertà, al presente restano oppressi dai più potenti et molte volte anco più da quelli che dalla Serenità Vostra sono mandati per administrar giustizia et sollevarli dalle oppression che li fussero fatte contra da altri, perché andando molte volte rettori in alcuni di quelli Castelli solo con fin de utile, vien excogitado da loro et da sui cancellieri et cavallieri i più estravacanti muodi di cavar danari da quei populi che sii possibile immaginarsi; né ad altro si pensa che a questo et a far cride, mandati penali et proclami sotto pene pecuniarie di cose levissime. Et queste pene vengono irremissibilmente et con estremo rigore riscosse dalli transgressori.

Un'analisi impietosa, tanto più se si pensa che era stata allora formulata apertamente nell'ambito del numeroso consesso politico veneziano. Per il Donà le precarie situazioni della penisola istriana risiedevano dunque in quei rettori, tratti per lo più dalle fila del patriziato non benestante, che, inviati a reggere i numerosi centri dell'Istria, non avevano che il fine preponderante del guadagno, più o meno illecito. Ed in accordo con i ceti dirigenti locali più ricchi e potenti non avevano esitazioni ad esercitare il loro mandato con abusi e prevaricazioni¹⁴. Un connubio che, evidentemente, scoraggiava, qualsiasi ricorso, per lo più lungo e dispendioso, alle magistrature della città dominante. E molti sudditi si vedevano così costretti a rinunciare ad appellarsi e a subire quasi passivamente le prevaricazioni e gli abusi commessi nei loro confronti.

Anche perché, continuava Nicolò Donà, era facile suscitare l'ira di alcuni rettori, che parendoli esser offesi quando le parti si appellano di qualche atto ingiusto fatto contra di loro, che per spaventarli et farli desister li perseguitano sempre con nuove calunnie.

Si trattava di un fenomeno quasi generalizzato, tant'è che alcuni centri, già da tempo avevano richiesto ed ottenuto dal Senato un'alternativa che potesse alleviare il loro forte disagio:

In diversi tempi sono venuti a supplicar a Vostra Serenità che li concedi giudice di appellation in Istria, sicome fu concesso a Bugie, Portole, Grisignana, Vale, Umago, Cittanova et ultimamente Isola et altri luoghi, con darli il reggimento di Capodistria. Ma di questi alcuni vengono in appellatione assolutamente in civil et criminal; alcuni in civil solo, alcuni in criminal solamente; altri in civil fino a certa summa et in

¹² Sulla riforma del 1582-83 e, più in generale, sul clima politico di questi decenni rinvio a G. Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Venezia-Roma 1958.

¹³ Su Nicolò Donà si veda la dettagliata biografia di R. Zago, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40 (1991), pp. 782-786.

¹⁴ «Vengono ordinariamente fatte sentenze alternative de bando o galea, da poter esser commutate in danari [...]; et in mille altri modi vien indirettamente cavado danari da quei populi. Et nelle cause civili, supposto che sinceramente siano fatte, quelle sententie dai rettori che per conscientia le pare, avien quasi sempre che le sententie fatte a favor dei più ricchi restano inappellabile et quelle fatte contra di loro son sempre in absentia tagliate de qui, in modo che i populi de molti luoghi di questa provincia restano, come ho detto, in diversi modi oppressi».

criminal fino a certo segno, havendosi voluto reservar nelle cause di maggior importanza di poter venir a Venetia per poter esser giudicadi da un tribunal di signori Avogadori e signori Auditori, che da un solo rettore di Capodistria.

Di seguito a queste osservazioni, Nicolò Donà aveva auspicato l'istituzione di un *Magistrato* composto dal podestà di Capodistria e da due *consiglieri*, sulla falsariga di quanto avveniva a Buie e Portole, in quanto l'esperienza dimostrava che

con molta maggior satisfattione sono governati li populi delli luochi che hanno appellatione in Capodistria, che quelli che vengono in questa città.

E il patrizio veneziano aveva poi consigliato che il salario dei consiglieri non fosse inferiore ai quaranta ducati al mese, in quanto era necessario che a ricoprire quell'incarico fossero destinati gentiluomini di autorità.

La relazione di Nicolò Donà non era esente da un certo tono paternalistico, soprattutto laddove il patrizio veneziano prospettava l'idea che l'amministrazione della giustizia facesse buona prova di sé quando veniva amministrata direttamente da patrizi di valore e di spessore politico, che si rapportavano direttamente con i loro sudditi. Come ad esempio avveniva in alcune giurisdizioni signorili della stessa Istria:

Ritrovandosi in quella Provincia quattro luochi possessi da particolari gentilhuomeni di questa città, al governo de quali sono tenuti da essi persone di bontà; et che governano i suoi populi con quel paterno amor che doveriano esser governati da ogniuno. Questi sono San Vincenti et Visinà delli clarissimi messer Marin et Almorò Grimani; Piamonte del clarissimo messer Zorzi Contarini; et Barbana delli clarissimi Loredani. Così come negli altri luoghi li populi sono poverissimi et li paesi sono inculti et dishabitati, così in questi luochi non si trova, si puol dir, palmo di terra che non sia coltivado et crescono ogni giorno in gran numero li habitatori di questi luochi et sono rispetto agli altri populi dell'Istria assai più commodi.

Osservazioni non banali, ma che, evidentemente, non riflettevano pienamente la complessità della situazione¹⁵.

Il Senato aveva chiesto pure un parere ai tre Auditori Novissimi, che evidentemente erano investiti direttamente dall'istituzione del nuovo *Magistrato*. Senza mezzi termini, il 6 giugno 1584, i tre patrizi risposero alla suprema magistratura veneziana manifestando il loro disappunto:

Gli diremo con la solita riverenza nostra che ciò saria a preiuditio dell'auttorità del magistrato nostro, il quale è creato dall'illustrissimo Maggior Consiglio per ascoltar in appellatione fino ducati cinquanta le sententie de tutti i reggimenti. Cosiché, quando Vostra Serenità li concedesse la gratia, il magistrato nostro cessaria dalla sua auttorità. Et de più con l'esempio molti altri luoghi supplicheranno il medesimo, contra la dignità del magistrato nostro, il quale resteria privo con questo mezzo d'essercitar l'auttorità sua, poiché tutte le cause resteriano espedite dal clarissimo reggimento di Capodistria, perché essendo il luogo di Parenzo habitato da povere persone, non succedono cause de maggior importantia de ducati 40¹⁶.

La progettata riforma sembrava dunque incontrare atteggiamenti diversi e soprattutto motivazioni disparate, che provenivano direttamente dal contesto istituzionale che le formulava.

Ma, come si è detto, il Senato veneziano, nell'agosto del 1584 creò il nuovo *Magistrato*, assegnandogli sostanzialmente la fisionomia che nel 1580 aveva auspicato Nicolò Donà nella sua relazione. Da questo momento le dinamiche conflittuali avrebbero inevitabilmente subito contraccolpi e nuovi assestamenti. Come è possibile accertare dalle vicende politiche e giudiziarie che nei decenni seguenti vennero affrontate e risolte dal Senato e dal Consiglio dei dieci.

¹⁵ Ad esempio nel 1603 la comunità di Piemonte inviò i suoi rappresentanti a Venezia lamentando come fossero «ridutti all'estremo di desperatione». Non solo imposizioni ed angherie si erano dilatati a dismisura a partire dal 1530, quando la giurisdizione era stata acquistata dalla famiglia Contarini. Ma pure antichi diritti come l'elezione del piovano o la cosiddetta *prauda* (giudizio sia civile che penale) erano stati sottratti alla comunità. I rappresentanti di Piemonte osservavano a conclusione della loro supplica: «Et siamo sicuri che debba anco essere contra la volontà delli clarissimi signori Zustignan et Giulio Contarini fratelli, che mediante li acquisti dei suoi auttori et posteriori divisioni sono delli lochi predetti patroni, mentre però essercitando la loro bontà et carità si contenteranno penetrare nelle operationi predette dei suoi intervenienti, per corretione dei quali e per sollevatione delle tante afflitioni et obsessioni, non vi volendo altro che la man regia della Serenità Vostra, ASV, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 356, 22 marzo 1603. Il 21 settembre del 1602 un contadino del luogo, Andrea Cercerman, uccise Alvise Del Bello, nobile capodistriano scelto dai Contarini ad amministrare il loro feudo, in quanto era stato da lui offeso pubblicamente. Un episodio che attesta le forti tensioni esistenti in Piemonte e Castagna (altra comunità sottoposta alla giurisdizione dei Contarini), ASV, *Senato, Taglie*, filza 15, 10 marzo 1603.

¹⁶ Proponevano quindi che l'autorità del nuovo *Magistrato* si limitasse ai 10 o 15 ducati.

Una storia complicata

Il 2 aprile 1588 i due patrizi Giovan Francesco da Mula e Galeazzo Dolfin si rivolsero al Capi del Consiglio dei dieci per esporre una questione assai rilevante che aveva direttamente coinvolto il *Magistrato* di Capodistria, di cui facevano parte insieme al podestà della città¹⁷. Quest'ultimo li aveva preceduti il 26 marzo, esponendo più in generale le motivazioni che avevano sollecitato il ricorso a Venezia:

molti rettori di questa provincia vanno attendendo alla destruttione di questo Magistrato, non volendo in modo alcuno ubedire alle lettere nostre; al che quando non le sii dalle Signorie Vostre Illustrissime in qualche maniera provisto, può benissimo Sua Serenità levar da sé il detto Magistrato, perché in effetto, senza obediencia, la giustitia resta delusa et li sudditi mal satisfatti.

Il podestà Giacomo Pesaro si riferiva in particolare a quanto operato dai rettori di Pirano, di Rovigno e di San Lorenzo, ma il suo disappunto, come si vedrà, pur esposto con toni volutamente allarmanti, poteva essere agevolmente esteso ad altri importanti centri della penisola istriana. Non erano trascorsi che quattro anni, da quando, nell'agosto del 1584, il Senato veneziano aveva deliberato in merito all'istituzione del nuovo *Magistrato* di Capodistria, al quale, come si è visto, avrebbero dovuto andare in appello tutte le cause civili e penali pronunciate dalle numerose podesterie e giurisdizioni dell'Istria. Due patrizi veneziani, con la qualifica di consiglieri avrebbero affiancato il podestà di Capodistria nell'espletamento di questo importante incarico, che nelle intenzioni esplicitate nella legge del supremo organo veneziano, avrebbe dovuto agevolare il ricorso dei sudditi nei confronti delle sentenze emesse dai rettori locali, evitando le lungaggini e i costi che abitualmente si erano registrati in precedenza.

Giovan Francesco da Mula e Galeazzo Dolfin, ribadendo quanto alcuni giorni prima aveva apertamente denunciato il podestà di Capodistria, entrarono nel merito di una questione che aveva opposto il *Magistrato* di cui facevano parte a Federico Morosini podestà di Pirano. Tutta la vicenda era dettagliatamente ripercorsa dai due consiglieri nel loro dispaccio del 2 aprile 1588.

Il 4 marzo precedente due abitanti di Pirano, Domenico Bon e Zorzi Garbin, avevano arrestato due contrabbandieri di sale, consegnandoli poi, a tarda notte, nelle prigioni della città. Il podestà di Pirano, aveva immediatamente e severamente proceduto contro i due, condannandoli a dodici anni di galea ai remi. Il giorno seguente si erano poi presentati nella cancelleria di Capodistria, esponendo quanto avevano operato. Inoltre richiedevano che quanto previsto dalla legge emanata dal Senato il 20 dicembre 1586 fosse immediatamente eseguito, imponendo al podestà di Pirano di sospendere ogni procedimento nei confronti dei due contrabbandieri arrestati, in quanto giudice non competente.

Si trattava di una legge recente, deliberata in particolar modo per impedire che il sale prodotto nella penisola istriana fosse condotto a Trieste, Duino e altri luoghi dell'Arciducato. Si era così concessa ampia autorità al podestà di Capodistria di procedere contro i contrabbandieri di sale, con la possibilità di concedere l'impunità a coloro che avessero denunciato i complici¹⁸.

A detta dei due consiglieri, il Bon e il Garbin, erano ricorsi in appello al tribunale di Capodistria, chiedendo che la sentenza del podestà di Pirano, fosse sospesa e fosse loro concessa l'impunità e i premi previsti dalla legge del Senato. L'ingiunzione del tribunale di Capodistria non aveva però avuto alcun esito e così il 9 marzo 1588 il *Magistrato* aveva imposto al podestà di Pirano di presentarsi immediatamente a Capodistria e di provvedere al pagamento di 500 ducati dovuti per l'inadempienza.

A commento di tutta la vicenda, i due patrizi veneziani, scrivevano al Consiglio dei dieci esponendo le difficoltà incontrate dal *Magistrato* a pochi anni dalla sua istituzione:

Con tutto ciò siamo forsciati, ancorché con infinito nostro dispiacere, qual non deve ostare in conto alcuno alla conservatione et honorevolezza dell'istessa dignità di Sua Serenità, dirli che è così pocco riverita la giustitia in questo reggimento, che se non li vien dalla molta prudentia di vostre signorie illustrissime

¹⁷ Tutta la vicenda qui descritta è tratta dalla documentazione allegata alla *parte* del Consiglio dei dieci del 26 aprile 1588, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 171, alla data.

¹⁸ ASV, *Senato, Mar*, filza 94, 20 dic. 1586. Interessante la motivazione espressa: «il che causa la total ruina di quella Provincia et particolarmente della città de Capo d'Istria. Per il qual inconveniente vien levato del tutto il comercio de' Cargnei et altri populi soliti a condur in quella città et Provincia diverse mercantie et particolarmente formenti et altre biave, col tratto delle quali solevano comprar gran quantità de sali».

fatta una singular provisione, serà di breve, con poca riputatione sottomessa quella benignità che, per conservation et freno della giustitia et solevation de suoi sudditi, ha voluto instituire.

Espressioni che enfatizzavano retoricamente il conflitto accesi tra il *Magistrato* e il podestà di Pirano e che è dato di riscontrare frequentemente nelle lettere inviate ai supremi organi veneziani. In realtà, come è possibile constatare dalla risposta di Federico Morosini, podestà di Pirano, inviata ai due patrizi veneziani il 10 marzo, il conflitto sottendeva dinamiche complesse, sorte e sviluppatasi a livello locale e che erano state costrette ad emergere di fronte all'intervento del *Magistrato* di Capodistria.

Senza alcuna esitazione e con toni decisamente duri e decisi, il podestà di Pirano difendeva il suo operato ed in particolare la sentenza pronunciata contro i due contrabbandieri, Piero Sicilian e Almerigo Isolan. Ed aggiungeva:

la qual sententia io reputo giusta et conforme alle leggi, né so immaginarmi da che proceda che questi sopranominati, che hanno presentato li predetti Piero et Almerigo, intendendo di conseguir il beneffitio dell'impunità in essecutione delle lezze così chiare, habbino ad esser così fatti bolzoni di asserta appellation di essa sententia, che imediate gli dà il beneffitio dell'impunità, poiché costituiti alla mia presenza gli istessi messer Domenego et messer Zorzi, dopo presentate esse lettere, hanno confessato non haverli altramente appellato di essa sententia, né meno saper cosa alcuna di quello che contiene in esse lettere che hanno presentato, né tanpoco essersi partiti da Pirano, anzi che queste lettere che apparono d'appellatione, li sono state mandate da Capodistria, insieme con un'altra particolare indriciata a chi per hora voglio tacere, che manco sanno la continentia di esse, se non di haver pagato il messo. La qual cosa fu principal causa che io non li diedi altra risposta.

E per tutta risposta il podestà aggiungeva che sarebbe andato a Venezia per dimostrare la sua correttezza nel modo di procedere:

che quello che ho fatto, ho fatto conforme alle leggi et al carico che tengo et come Sua Serenità vorrà mandar ad essaminar a Pirano, troverà in questa materia cose che li darà non poca noia.

In merito alla lettera di appello inviataagli dal *Magistrato* a nome di Domenico Bon e Zorzi Garbin, Federico Morosini manifestava tutte le sue perplessità, in quanto i due:

come ho detto, non ne sanno cosa alcuna, perché li poveri non cercano altro che haver la sua impunità, che li vien data dalle lezze, come è di ragione.

Ma, incalzando, il podestà di Pirano scriveva pure senza mezzi termini la sua contrarietà nei confronti dell'operato dello stesso *Magistrato*:

Per termine de creanza rispondendo li dico che non ho trovato, né veduto in questa parte et libri et littere ducal s'attrovano in questa cancellaria, né sotto li miei precessori, né meno nelle commissioni datemi da Sua Serenità, quando venni a questo reggimento, che li clarissimi signori Consiglieri di Capodistria sian giudici d'appellatione in materia criminale de ladri de sali condannati. Et quando che io havesse trovato una minima lettera o commissione in questo proposito, non mi renderei ponto difficile a mandarli non solo il processo, ma venir in persona a renderli conto di quello che mi ha mosso per interesse publico a far simil sententia.

Ed in effetti la legge emanata dal Senato il 20 dicembre 1586 conferiva al podestà di Capodistria (ed implicitamente al suo *Magistrato*) di procedere, sia ex officio che dietro a querela, nei confronti di tutti coloro che in Istria erano accusati di esercitare l'attività di contrabbando di sale. Ma non parlava esplicitamente di una giurisdizione di appello in questa materia, anche se, evidentemente, tale possibilità poteva essere implicitamente considerata sulla scorta della legge che aveva istituito il *Magistrato* di Capodistria¹⁹.

Ma tra la documentazione inviata a Venezia dal podestà di Capodistria e dal suo *Magistrato* era inclusa pure la versione che Domenico Bon e Zorzi Garbin avevano esposto il successivo 12 marzo, con una lettera in cui chiedevano che a giudicare il caso fosse lo stesso podestà di Capodistria. Come spiegavano in maniera assai dettagliata, i due erano infatti stati accusati di contrabbando dal tribunale di Capodistria, proprio in virtù della legge del 1586. Ed avevano pensato di risolvere la cosa a modo loro:

¹⁹ Per un caso analogo in cui il *Magistrato* di Capodistria nel 1607 cassa una sentenza pronunciata dal podestà di Pirano, cfr. *Leggi statutarie per il buon governo della provincia dell'Istria*, Capodistria 1757, p. 18. Su queste leggi cfr. quanto osservato infra.

desiderosi di liberarsi de un tanto travaglio, per molti giorni et notte continue, invigilassimo per ritrovar qualche contrabandiero, per poter conseguir detta nostra liberatione. Et sapendo che eran famosissimi Almerigo Isolan et Piero Ciciliano, l'un et l'altro maritati et abitanti nella terra nostra de Pirano, non solamente contrabandieri de sali, poiché non solamente erano soliti di commetter contrabandi, ma etian-dio a questo et quello robbavano essi sali, postisi all'insidie et cautamente seguitandoli, giorno et notte, finalmente alli 5 del presente mese de marzo, a hore sette de notte, quelli ritrovassimo nella valle de Siccinole con una barca carica de sali, de tenuta de mozze cinque in circa, che vogando se ne andavano al loro viaggio. Onde subito saltati in barca, quantunque si volessero defendere, quelli prendessimo et strettamente legassimo, havendosi il suo terzo compagno gettato all'acqua²⁰.

Come essi aggiunsero, essendo sfiniti dalla stanchezza, avevano pensato bene di consegnare i due alle prigioni di Pirano. La mattina seguente si erano poi recati a Capodistria per denunciare quanto accaduto e richiedere che i due arrestati fossero prelevati e trasferiti in quelle prigioni. Chiedendo altresì la loro impunità e i premi previsti dalla legge. In realtà le cose erano andate diversamente,

havendo esso clarissimo podestà l'istesso giorno mandato a tuor detti huomeni, fu trovato che erano, in hore così poche, stati espediti et anco eseguita la sententia, poiché si ritrovavano in una galea esistente in quel porto.

Avevano così pensato di richiedere lettere d'appello, affinché i due fossero giudicati dal podestà di Capodistria, come prescriveva la legge del 1586. Ma, come si è visto, il podestà di Pirano si era opposto con decisione, tanto da spingere il *Magistrato* di Capodistria ad inoltrare tutta la documentazione a Venezia, direttamente al Consiglio dei dieci.

Il 26 aprile 1588 i capi del supremo organo veneziano decisero di risolvere quanto era avvenuto a Pirano, ma anche, per vicende analoghe, a Rovigno e Dignano, ordinando minacciosamente, e senza mezzi termini, che i rettori locali rispettassero l'autorità e le competenze concesse dal Senato al *Magistrato* di Capodistria:

habbiamo voluto commettervi col Consiglio nostro di diece che alli ordini del predetto reggimento dobbiate, in tutte le occasioni et senza altra replica, prestar la debita obediencia, portandoli quel rispetto che si conviene et operando in modo che non siamo stretti per tal causa a far di quelle deliberationi che sariano con poca laude vostra²¹.

Una vicenda complicata, la cui trama era stata sostanzialmente tracciata dalle trasformazioni istituzionali avviate in Istria nel 1584 e dal loro impatto nei confronti soprattutto di quelle realtà locali, gelose dei propri privilegi e nelle quali i rappresentanti veneziani non erano disposti a rinunciare a margini di azione che assicuravano loro spazi e prerogative, che molto spesso erano dettate più da interessi personali che non dalla necessaria attività di governo. L'azione del Consiglio dei dieci confermò gli intendimenti politici assunti con la legge del 1584, ma evidentemente mise in rilievo una dinamica conflittuale che sarebbe proseguita anche nei decenni seguenti. L'autorità concessa al *Magistrato* di Capodistria si inseriva in effetti in una realtà politica estremamente frammentata, legittimata dagli statuti e dalle consuetudini locali ed estremamente restia ad ogni forma di cambiamento. Gli interventi del Consiglio dei dieci e del Senato ebbero comunque l'effetto di incidere su quelle realtà locali e, soprattutto, di agevolare la formazione di un ceto dirigente che avrebbe individuato in Capodistria il suo riferimento privilegiato. Così come di favorire nuovi profili giurisdizionali nell'ambito del mondo rurale, investito dal fenomeno delle migrazioni morlacche e di altre popolazioni esterne.

²⁰ E' molto probabile in realtà che i due avessero pensato di assicurarsi l'impunità, assicurando alla giustizia alcuni dei loro complici.

²¹ I Capi aggiungevano comunque: «ma quando vi paresse che dal reggimento predetto fosse eccesso alla sua auctorità ne darette con vostre lettere aviso alli Capi del Consiglio nostro di dieci».

I morlacchi di Monpaderno a Venezia

Ai primi di marzo del 1586 un consistente gruppo di morlacchi provenienti dal villaggio di Monpaderno si presentò davanti alla Signoria di Venezia²². Come avrebbe ricordato il Senato nel febbraio dell'anno successivo «tanta moltitudine di gente» aveva causato «molta meraviglia»²³. Nella supplica da loro presentata, gli uomini del villaggio, abitato in prevalenza da morlacchi, spiegavano il motivo di una decisione così inconsueta e che aveva procurato grande imbarazzo tra i consiglieri e i savi del Collegio lagunare:

Essendo noi del commun di Paderno, giurisdittion di San Lorenzo d'istria, soli possiamo dir al mondo soggetti a così misera conditione di non ossar redursi insieme per eleger persona che habbiamo a venir appresentarsi al benigno cospetto di Vostra Serenità per esponerli, quando fa bisogno, i nostri gravami, onde avviene che in ogni occasione siamo necessitati di venir tutti, sicome al presente la sublimità vostra dall'esperienza lo deprehende, e credemo con gran suo disgusto, vedendosi davanti tanto numero di gente venuta, tanta spesa, danno et interesse.

Una scelta obbligata, essi aggiungevano, in quanto l'elezione di eventuali procuratori avrebbe suscitato la reazione del rettore di San Lorenzo, il quale li avrebbe immediatamente banditi. Una scelta, evidentemente, che aveva l'obiettivo di trasferire clamorosamente a Venezia, un conflitto che durava da molti decenni e che opponeva il podestà e il ceto dirigente locale alla contigua comunità di morlacchi.

Il 10 marzo 1586 la Signoria deliberò che a *rispondere* alla supplica avrebbe dovuto essere sia il podestà di Capodistria che quello di San Lorenzo. Come di consueto, la lettera ducale veniva affidata direttamente ai supplicanti, che avrebbero dovuto consegnarla ai due rettori, i quali, sulla scorta delle testimonianze presentate avrebbero dovuto inviare una *risposta* al Collegio.

In realtà Orsato Giustinian, podestà di San Lorenzo, già il 16 marzo, poco dopo aver ricevuto la lettera ducale e copia della supplica, inviava una *risposta* al Collegio, manifestando tutto il suo disappunto e dipingendo con toni accesi e negativi i supplicanti. Innanzitutto entrava nella questione sollevata direttamente dai morlacchi di Monpaderno:

alli 23 del mese passato [23 febbraio 1586], havendo questi insolenti huomeni posto ordine di fare il loro meriga in questo castello, secondo l'antiqua consuetudine; per il che essendo stati da me et questi cittadini aspettati fino al tardi, si hanno imaginato alcuni di loro, come scelerati et capi di setta, in loco di venire a far ellettione di detto meriga, andorno tutto quel giorno et la notte inanzi, senza alcuna mia saputa, sollevando et coadunando quella moltitudine di gente che è comparsa dinanzi la Serenità Vostra et molto più maggiore, parte della quale è ritornata indietro parendoli fare non poca ingiuria alla giustitia. Et ciò sotto pretesto che essendo stato querellato detto commune per causa de roveri, né io havendo potuto far di meno di non essequire le parti di Vostra Serenità in tal materia, mi ha parso per giustitia condannare detti huomeni alla refattione del danno come usurpatori et dannatori dei boschi.

E di seguito, Orsato Giustinian rincarava la dose:

Sendo questi murlachi signori et patroni della campagna, fanno quei maggiori et più notabili danni che imaginr si possi, commettendo continuamente rapine et violentie di non poca importanza, così nelli boschi, radicando et spiantando tanta moltitudine de roveri buoni et tanto necessari per la casa dell'arsenal, a grave dnno di Vostra Serenità.

Le argomentazioni esposte nella loro supplica, aggiungeva il podestà, erano false, in quanto, da parte loro, non gli era mai stato richiesto il permesso di riunirsi per decidere delle loro questioni. Richiesta che egli avrebbe concesso senza esitazioni se gli fosse stata rivolta. In realtà, proseguiva:

E' ben vero che già fu un anno et più, sendo stati anco condannati per tagli di roveri per il molto illustrissimo mio predecessore, in un bosco di Vostra Serenità, fui da loro da loro ricercato a lasciarli coadunare insieme per fare consigli. Io gli dissi che sempre che verranno a trattare con mia licentia in questo castello et che io sappia quello che dimandano, ne sarò contento che due di loro, fino a quattro, venghino in nome

²² Con il termine di morlacchi venivano indicate quelle popolazioni seminomadi di origine slava e di religione ortodossa, dedite per lo più all'alpeggio e alla transumanza. La loro immigrazione in Istria fu inizialmente spontanea, nei primi decenni del Cinquecento. Successivamente fu agevolata dal Senato, soprattutto nei confronti di coloro che provenivano dai territori sottoposti al dominio turca, cfr. in particolare l'ampia e documentata ricerca di L. De Luca, *Le immigrazioni in Istria nel Cinquecento e nel Seicento: il ruolo giocato dall'amministrazione veneziana nell'inserimento dei nuovi abitanti*, tesi di dottorato in corso di stampa.

²³ Per tutte le fasi della vicenda cfr. ASV, *Senato, Mar*, filza 94, alla data 26 febbraio 1586 (*more veneto*).

de tutti, ma che faccino conegli et coadunationi nella villa, buttando colte, ovvero tanse, senza saputa mia, ciò da me non li sarà concesso, la qual villa è molto più vicina del castello ai confini imperiali, dove hanno loro parenti et dependenti.

Tutti quegli uomini avevano quindi deciso di trasferirsi a Venezia. Ma Orsato Giustinian, non era stato inerte ad attendere il loro ritorno:

vedendo io tanta presontione et arroganza in detti homeni, ho fatto diligentemente inquirire contra i capi loro per poter dargli quel castigo per giustitia che merita la grandezza del delitto, suplicando la Serenità Vostra a darmi con sue quell'auttorità et libertà di poter procedere contra questi scelerati [...]; non restando io di dirle che un'altra volta reduiti in setta hebbero ardire buttar a terra le porte di questo castello et quivi tuor per forza dalle mani della giustitia alcuni prigioni, con usar molta violenza al reggimento et al rettore.

Non solo, dunque, il podestà di San Lorenzo non aveva proceduto secondo il consueto, istruendo un processo sul contenuto della supplica presentata dai morlacchi con la richiesta di *risposta* del Collegio. Senza considerare la lettera ducale della magistratura veneziana, aveva all'incontrario inquisito contro le persone che si erano recate a Venezia, minacciando di infliggere loro pene assai severe. In aggiunta egli allegò una delibera del Senato del 3 maggio 1563 in cui si ordinava al capitano di Raspo di inviare al podestà di San Lorenzo dei soldati a cavallo per ristabilire l'ordine nel paese, minacciato dall'insubordinazione dei morlacchi, i quali avevano osato penetrare violentemente nelle prigioni cittadine. E così pure un'altra lettera ducale del Senato di alcuni giorni successivi, con la quale si concedeva al podestà di San Lorenzo di bandire alcuni membri della famiglia Susnich e numerosi altri abitanti di Monpaderno, autori dell'assalto alla prigione cittadina²⁴.

La supplica del Senato era però stata inoltrata pure al podestà di Capodistria e il processo da lui istruito si era svolto sia con l'escussione di testimoni presentati dalla comunità di Monpaderno, che da rappresentanti della podesteria di San Lorenzo. Infine il 3 giugno 1586 Tommaso Contarini, podestà di Capodistria inviò la sua *risposta* al Senato. Il suo tenore era decisamente opposto alle argomentazioni avanzate dal suo collega di San Lorenzo:

Io sento largamente che li detti di Monpaderno siano essauditi di haver quell'istessa autorità che hanno le altre ville di questa provincia di potersi riddurre nella villa loro per trattar le cose necessarie con la solita licentia però del magnifico podestà di San Lorenzo, che suol da tutti dimandarsi al principio di ogni reggimento. Affinché questi venuti da paesi de Turchi ad habitare in questa provincia possano vivere con qualche buon ordine sotto la istessa libertà.

Nel frattempo però l'iniziativa del podestà di San Lorenzo non si era arenata ed alcuni abitanti di Monpaderno erano stati banditi il 16 maggio 1586. Ma in virtù della legge del 1584 la sentenza era stata appellata al *Magistrato* di Capodistria, il quale l'aveva cassata «in omnibus eius partibus». Era stato dunque applicato lo spirito della legge che intendeva porre un limite all'arbitrio dei rettori dei centri minori dell'Istria.

La comunità di Monpaderno colse la palla al balzo presentando immediatamente una nuova supplica al Senato per richiedere che le fosse concessa la possibilità di riunirsi e di decidere su alcune questioni, come del resto avveniva in gran parte delle comunità istriane. Le molte prevaricazioni subite dai *cittadini* e dal rettore di San Lorenzo rendevano infatti necessaria l'eventuale elezione di rappresentanti da inviare a Venezia per manifestare i loro diritti, senza incorrere in pesanti consueguenze come era avvenuto di recente: *che per esser comparsi li mesi passati d'avanti a Sua Serenità per supplicar di poter far detta redduttione nelle occorrenze nostre, ci hanno fatto bandire nove de noi meschini, tutti capi di famiglia per anni dieci da quel territorio et 15 miglia oltra li confini. Et se non havessimo il benefificio dell'appellatione in Capodistria, mercé all'infinita benignità di Vostra Serenità, erimo necessitati, stante esso bando, di andar ad habitare in terre aliene con le povere et numerose nostre famiglie, con infinito nostro dolore et mala sodisfattione di Sua Serenità, perché in un tratto veniva a perder cento et più devotissimi sudditi, che tanti siamo nelle famiglie de noi predetti [...]. Non essendo noi meschini di Monpaderno ponto inferiori di fede*

²⁴ «quali sono stati di tanto ardir che posto prima tra loro trattato, buttate giù le porte del castel di San Lorenzo, hanno condotto via un Martin Susnich murlacco, condannato alla morte per lo podestà di quel luogo et feriti prima gli guardiani che erano alla sua custodia».

et devotione verso Sua Serenità di quello sono li vicini delle altre ville di detta provincia, anzi essendo la maggior parte de noi venuti da terre aliene ad habitar sotto questo felicissimo Dominio.

Argomentazioni più che convincenti. Il 26 febbraio 1587 il Senato scrisse al podestà di San Lorenzo, manifestando apertamente la sua contrarietà:

Quando l'anno passato vengero in questa città li huomeni del commun di Monpaderno a dolersi che le fusse prohibito il potersi ridurre insieme a far le loro vicinie et meriga, ci apportò molta meraviglia il veder comparir innanzi la Signoria nostra tanta moltitudine di gente. Et perché allhora non si haveva quell'informatione che era necessaria, vi scrivessimo che sopra la supplicatione loro doveste dirci l'opinion vostra, né per ciò potevamo per alcuna ragione darci a credere che voi deveniste a bando contra di loro, come intendemo con molto nostro dispiacere, che havete fatto per questa sola causa che siano comparsi innanzi di noi. Et se la vostra sentenza non fusse stata tagliata dal reggimento vostro di Capodistria, conveniresimo devenir ad altra provisione per sollevation di quei poveri huomeni.

Il supremo organo veneziano ordinava infine che gli uomini di Monpaderno potessero liberamente riunirsi ad ogni loro occorrenza.

L'operato del podestà di San Lorenzo era stato così sconfessato in due occasioni. Dapprima dal *Magistrato* di Capodistria, il quale, tramite l'appello, aveva agito direttamente sulle decisioni del podestà locale. E poi dal Senato, il quale con la sua decisione aveva sostanzialmente ripristinato un antico diritto consuetudinario, a tutela della comunità di Monpaderno. Una dialettica che evidentemente era destinata ad acuire il conflitto, ma che impediva comunque che determinati interessi economici ed equilibri politici si imponessero a detrimento del dinamismo sociale. E non a caso, due anni dopo, di fronte ad un aperto conflitto tra il *Magistrato* di Capodistria e il nuovo podestà di San Lorenzo, Marco Bollani, il Consiglio dei dieci intervenne duramente per riaffermare quanto deliberato dal senato nel 1584:

essendo nostra resoluta volontà che al reggimento predetto sia havuto quel rispetto che si conviene et li sia prestata la debita obediencia²⁵.

Chirin Stoinich di Gabriga

Chirin Stoinich fuggì nel 1580 dal territorio di Zara occupato dai Turchi e si trasferì con altre quattordici famiglie nel villaggio di Gabriga, poco distante da Parenzo. Lo ricordava nella sua supplica presentata alla Signoria il 19 maggio 1584, sottolineando come essi fossero giunti in Istria «nudi, senza alcuna sorte di beni».

Come osservava nel prosieguo della sua supplica le cose non erano però andate come egli si attendeva: *Et perchè dal magnifico podestà di Parenzo li sono state poste molte gravezze, volendo che questi miseri et infelici li paghino decime et altre regalie, che dice a questo loro esser obligati, in modo tale che ogni giorno contra di loro sono fatte far pignore et essecutioni et dalli officiali sono stracciati, et mentre che devono attendere a lavorare, convengono venir a Parenzo con molta loro spesa et danno.*

Un atteggiamento ostile che si ripresentava costantemente in Istria nel conflitto che opponeva popolazioni vecchie e nuove, in particolare sulle esenzioni che la Repubblica aveva concesso proprio per favorire l'immigrazione di nuovi abitanti.

Come osservava lo stesso supplicante, Venezia era sempre intervenuta a favore dei nuovi arrivati, come del resto era avvenuto nel vicino villaggio di Villanova abitato da morlacchi giunti gli anni precedenti:

I quali de Villanova, havendo li suoi ordeni dati da Vostra Serenità, sì circa le dette regalie come de ogni altra cosa et fino qual summa devono essere giudicati dal loro zuppano et quanto nelle appellationi, dove quelle si devono devolver che è al clarissimo Capitano de Raspo, vivono in pace et quiete, sotto la devotione di questo felicissimo Dominio.

Le quattordici famiglie di Abriga chiedevano dunque di essere considerate alla stessa stregua degli abitanti di Villanova e di godere dei privilegi che avrebbero impedito al podestà di Parenzo di esercitare su di loro la sua giurisdizione e autorità²⁶. La Signoria chiese le consuete risposte ai due rettori di Raspo

²⁵ ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 171, 26 aprile 1588, dispaccio diretto al podestà di san Lorenzo.

²⁶ La supplica è in ASV, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 338, 19 maggio 1584.

e Capodistria e il 29 luglio 1584 il Senato deliberò che gli abitanti di Abriga fossero considerati, a tutti gli effetti, nello stesso modo degli abitanti di Villanova di Parenzo.

Le cose non erano però andate per il verso giusto. Come affermò lo stesso Stoinich in una sua successiva supplica²⁷ il nuovo podestà di Parenzo non era affatto intenzionato a rispettare la volontà della suprema magistratura veneziana:

imponendoci ogni giorno maggior gravezze, né ossiamo aprir la bocca verso sua signoria in mostrar le ragioni nostre, perché di subito siamo carcerati, cosa Iddio che ne rincresce il dirlo, ma siamo necessitati per non andar profughi et dispersi far tal officio ai piedi della Serenità Vostra, dicendoli ancora che ultimamente, essendo comparsi con le nostre scritture avanti sua signoria clarissima, per mostrar le ingiurie che dal suo cavalier et ufficiali ci vengono fatte ogni giorno circa il pignorarci, sua clarissima signoria ne ha rettenute tutte esse scritture et anco il nostro privilegio, in virtù della parte sopradetta. Et se ben con ogni riverenza l'abbiamo ricercate, siamo repulsati et in questo mentre siamo necessitati contra la mente della Serenità Vostra a fare quanto ci vien imposto, altrimenti non ci mancano le prigioni.

Il podestà di Parenzo aveva dunque assunto atteggiamenti intimidatori che avrebbero dovuto spingere i morlacchi di Abriga a più miti consigli.

Ma il 26 febbraio 1587 il Senato ordinò al podestà di Capodistria di trasferirsi a Parenzo con il compito di istruire il processo sulla scorta di quanto denunciato da Chirin Stoinich:

Il qual sotto sigillo manderete immediate alla Signoria nostra, facendo insieme che ad esso Chirin siano restituite le sue scritture et privilegio, commettendo che in nome nostro sia eseguito.

L'invio del podestà di Capodistria sottolineava l'attenzione che il Senato assegnava a quanto era avvenuto a Parenzo, anche in assenza di una sentenza che avrebbe direttamente sollecitato l'appello al nuovo *Magistrato*.²⁸

Una conflittualità endemica, che evidentemente andava imbrigliata e soprattutto contenuta nell'alveo istituzionale. E saranno proprio le tensioni accese nuovamente nel territorio di Parenzo a spingere nel 1592 il Senato veneziano ad intervenire con una successiva e incisiva riforma, concedendo al Capitano di Raspo la giurisdizione sui nuovi abitanti²⁹. Ai rettori locali veniva così sottratta ogni causa giudiziaria, sia civile che penale, che avesse coinvolto i morlacchi o altre popolazioni recentemente immigrate.

I due interventi del Senato sembrarono acuire la conflittualità nella penisola istriana. In realtà la nuova configurazione istituzionale indebolì il profilo giurisdizionale dei rettori locali e il controllo, spesso arbitrario, da essi esercitato sui contesti locali. Le nuove competenze del *Magistrato* di Capodistria e del Capitano di Raspo spostarono decisamente le dinamiche dei conflitti locali e se, per un certo verso, li fecero emergere dilatandone lo spessore e l'intensità, di certo misero in gioco nuovi protagonisti e, soprattutto, nuove configurazioni sociali ed economiche.

Un riscontro di queste trasformazioni si può scorgere nella pubblicazione delle *Leggi statutarie per il buon governo della provincia dell'Istria*, apparse nel 1757 su iniziativa del podestà di Capodistria Lorenzo Paruta³⁰. Leggi che se, da un lato, attestavano il ruolo guida esercitato soprattutto dal centro di Capodistria, nell'ambito del quale si era da tempo enucleato un ceto dirigente di un certo spessore politico, facevano pure emergere la maggiore complessità sociale ed economica che nel corso del Sei-Settecento caratterizzò la penisola istriana nel suo complesso.

²⁷ Presentata probabilmente sul finire del 1586.

²⁸ Allegata alla parte del Senato del 26 febbraio 1586 *more veneto*, in ASV, *Senato, Mar*, filza 94, alla data, con allegata la supplica dello Stoinich.

²⁹ G. Veronese, *L'immigrazione nell'Istria veneta tra '500 e '600. Problemi giurisdizionali, contese tra comunità, conflitti etnici tra originari e forestieri*, in «Acta Histriae», III, 1994, pp. 181-192; Ivetic, *L'Istria moderna...*, pp. 40-41, 71-72; De Luca, *Le immigrazioni in Istria...*

³⁰ Precedute nel 1683 da un'analogo anche se parziale iniziativa del podestà di Capodistria Valerio da Riva e curata dai due giuristi Olimpo Guardo e Santo Grisonio. Sulle due iniziative rinvio al mio *Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-700*, in «Acta Histriae», III (1993), pp. 21-36.